

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) spiegano al contraente che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, denaro contante o pagamenti con carta di debito o di credito.

**DICHIARAZIONE CONFORME ALL'ALLEGATO N. 7B DEL REGOLAMENTO ISVAP n. 5 DEL
16 OTTOBRE 2006
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) Apple Distribution International (ADI);
- b) Il registro può essere consultato all'indirizzo: <http://registers.centralbank.ie>;
- d) Sede legale: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Repubblica d'Irlanda;
- e) Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine: Banca Centrale d'Irlanda;
- f) Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica d'Irlanda: 9 settembre 2013;
- g) Recapito telefonico: +353 (1)850946 191.

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) ADI non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione (inclusa AIG);
- b) Nessuna impresa di assicurazione o società controllante di un'impresa di assicurazione (compresa AIG) è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ADI;
- c) Riguardo a AppleCare+, ADI propone la copertura assicurativa esclusivamente per conto di AIG Europe Limited. ADI si impegna a cercare di evitare qualsiasi conflitto d'interessi. Tuttavia, in presenza di un conflitto d'interessi inevitabile, ADI provvederà a informare il contraente per iscritto in merito alla natura di detto conflitto.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) La legge irlandese impone ad ADI l'adozione di misure volte a tutelare i clienti dal rischio di un suo fallimento, tra cui: (i) l'obbligo di utilizzare un conto bancario separato per raccogliere i premi assicurativi e le somme di denaro degli assicuratori da versare agli assicurati sotto forma di indennizzo o altro esborso; (ii) un'assicurazione per la responsabilità professionale dell'intermediario e (iii) un fondo per risarcire gli investitori. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.
- b) Il contraente ha facoltà, senza che ciò osti al suo diritto di adire le vie legali, di presentare un reclamo scritto alla società le cui polizze sono distribuite da ADI o, per i contratti ammessi dalla presente dichiarazione, ad AIG Europe Limited - Agente generale per l'Italia, via della Chiusa n. 2, 20123, Milano, Italia; il contraente può inoltre rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, che attiverà la procedura FIN-NET, inoltrando la denuncia alla struttura estera responsabile della gestione delle denunce relative alle società assicurative le cui polizze sono distribuite da ADI, AIG Europe Limited - Agente generale per l'Italia. In alternativa, il contraente può rivolgersi direttamente alla struttura estera competente (indicata nella nota informativa). Ulteriori dettagli sono disponibili nelle Condizioni AppleCare+.